



DELIBERAZIONE N° VIII / 010322 Seduta del 13 OTT 2009

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente

DAVIDE BONI

GIULIO BOSCAGLI

LUCIANO BRESCIANI

MASSIMO BUSCEMI

RAFFAELE CATTANEO

ROMANO COLOZZI

LUCA DANIEL FERRAZZI

ROMANO LA RUSSA

STEFANO MAULLU

FRANCO NICOLI CRISTIANI

MASSIMO PONZONI

PIER GIANNI PROSPERINI

MARIO SCOTTI

DOMENICO ZAMBETTI

MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Marco Pilloni**

Su proposta

dell'Assessore **Massimo Ponzoni**

Oggetto

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLI INQUINANTI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI CON VEICOLI A MINORI EMISSIONI

Il Dirigente della Struttura **Gian Luca Gurrieri**

Il Direttore Generale **Umberto Benezzi**

L'atto si compone di 12 pagine
di cui 3 pagine di allegati,
parte integrante.



CONSIDERATO che le misure strutturali previste dalle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e per la lotta all'inquinamento atmosferico, contemplate in particolare dalla legge regionale 11/12/06, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", comprendono la graduale sostituzione dei veicoli più inquinanti - rispetto ai quali vigono limitazioni alla circolazione, da ultimo disposte dalla d.G.R. 29 luglio 2009, n. VIII/9958 - supportata anche dall'assegnazione di contributi a fondo perduto, erogati tramite specifici bandi;


EVIDENZIATO che gli interventi di sostegno economico per la sostituzione dei veicoli a maggiore impatto inquinante sono stati essenzialmente rivolti ai soggetti privati, residenti in Regione Lombardia, che dispongono di un reddito limitato;

RILEVATO che una significativa quota di veicoli inquinanti, tuttora circolanti, sono di categoria N1, N2 e N3, ai sensi dell'art.47, comma 2, lettera c) del d.lgs.285/92 e successive modificazioni (Nuovo codice della strada), per il trasporto delle merci e che, per la funzione svolta, detti veicoli presentano un uso più intensivo in termini di chilometri percorsi e, conseguentemente, di emissioni prodotte;

CONSIDERATO altresì che il trasporto delle merci, in particolare in ambito urbano e suburbano, si svolge prevalentemente nei giorni feriali e in tutta la fascia diurna;

RICHIAMATA la propria deliberazione 11 luglio 2008, n. VIII/7633, come integrata dalla d.G.R. 7 ottobre 2009, n. VIII/10293, con la quale sono state definite misure di incentivazione all'installazione di idonei sistemi per la riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli diesel destinati al trasporto di merci;

CONSIDERATO che per la categoria di veicoli N1 non risulta, allo stato, sempre installabile un dispositivo di abbattimento del particolato emesso allo scarico e che per tale motivo la misura di incentivazione prevista non è applicabile con conseguente pregiudizio della finalità generale di riduzione delle emissioni inquinanti e di incentivazione dei cittadini e delle imprese residenti in Lombardia all'uso di veicoli a minore impatto ambientale;





RITENUTO pertanto necessario prevedere un intervento specifico per questa categoria di veicoli, il cui carico di emissioni è particolarmente rilevante, in quanto coerente con lo scopo iniziale perseguito di natura ambientale, che altrimenti risulterebbe vanificato dall'impossibilità, di natura tecnica, ad utilizzare un dispositivo antiparticolato omologato;

CONSIDERATO altresì che i predetti veicoli sono quasi esclusivamente di proprietà di imprese e che le stesse versano in generale in situazione di oggettiva difficoltà finanziaria a causa dell'attuale quadro economico sfavorevole;

RITENUTO, pertanto, di rivolgere anche alle imprese il sostegno economico – oltre che per l'installazione di dispositivi antiparticolato di cui alla d.G.R. 7633/08, integrata dalla d.G.R. 10293/09 - per la sostituzione dei veicoli più inquinanti destinati al trasporto merci, al fine di conseguire un ulteriore miglioramento dei valori limite di particolato in atmosfera più vicini ai parametri imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa comunitaria;

CONSIDERATO che tale misura è compatibile con le disposizioni di cui alla Comunicazione CE 2009/C 83/01 “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”;

PRESO ATTO, pertanto, che i contributi saranno concessi ai sensi dell'Aiuto di Stato n. 248/2009 approvato dalla Commissione Europea in data 28/05/2009, con propria decisione sugli aiuti temporanei di cui al DPCM del 3/06/2009 (art. 3 Aiuti di importo limitato), la cui finalità è relativa alla concessione di aiuti di Stato ad imprese nel limite massimo di € 500.000 per impresa nel triennio dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, come da paragrafo 4.2.2;

CONSIDERATO, inoltre, che il contributo sarà concesso previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa beneficiaria nel periodo di riferimento non superi l'importo di € 500.000 e che l'importo degli aiuti, nel limite massimo di € 500.000, è calcolato al lordo delle imposte dovute;

DATO ATTO che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del






DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti “de minimis” e su qualunque altro aiuto di importo limitato ai sensi del suddetto regime, ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008;

RITENUTO, quindi, di:

1. destinare la misura di incentivazione di cui trattasi alle imprese individuali o societarie che:
 - a) rientrino nella definizione micro, piccola e media impresa prevista dall’Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008, aventi sede legale o operativa sull’intero territorio di Regione Lombardia e che, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, abbiano in proprietà autoveicoli di categoria N1, per i quali vigono, su parte del territorio regionale, le limitazioni alla circolazione;
 - b) non si trovino in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008 ai sensi dell’art.1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008;
 - c) non rientrino nelle categorie escluse dal campo di applicazione di cui all’art. 3, paragrafo 2, del D.P.C.M. 03.06.2009;
 - d) non rientrino fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999;
2. individuare in € 2.000,00 l’entità del contributo spettante per ciascun veicolo sostituito, previa rottamazione, ai fini dell’acquisto di un veicolo di nuova immatricolazione;
3. escludere dall’accesso al contributo l’acquisto di veicoli alimentati a gasolio;
4. ammettere, per ciascuna impresa, in prima attuazione ed al fine di assicurare la massima accessibilità al contributo, richieste di contributo per la rottamazione e contestuale sostituzione fino a un massimo di due veicoli di nuova immatricolazione;
5. prevedere la cumulabilità del contributo regionale in questione con gli incentivi statali vigenti, ove ne ricorrano i requisiti;
6. finanziare tale intervento di incentivazione





inizialmente quantificate in € 10.000.000,00, che potranno essere incrementate laddove se ne riscontri l'opportunità;

7. individuare al 31 dicembre 2009 la scadenza dell'intervento;

VISTO il progetto predisposto dalla competente Direzione Generale "Qualità dell'Ambiente" che recepisce i criteri essenziali sopra specificati per l'erogazione del contributo regionale, riportando, inoltre, le modalità di accesso al contributo, mediante l'utilizzo di un Voucher, secondo specifici criteri;


PRESO ATTO che la suddetta spesa di € 10.000.000,00 trova copertura, quanto a € 5.000.000,00, al capitolo 6.4.3.3.162.5789 "Interventi per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia ambientale" del Bilancio 2009 e, quanto a € 5.000.000,00, al capitolo di spesa 7.4.0.3.211.6834 "Fondo regionale per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria in conto capitale" del Bilancio 2009;

RICHIAMATA la propria deliberazione 07/10/2009, n. VIII/10293 che, al punto 3, lettera b), dispone, ai fini della possibilità di avvalersi della deroga temporanea, la compilazione di un documento attestante la prenotazione di acquisto di un autoveicolo a minori emissioni, di classe uguale o superiore a "Euro 3" diesel ovvero uguale o superiore a "Euro 1" benzina ovvero di un veicolo di nuova immatricolazione o usato;

CONSIDERATO che il riconoscimento della deroga è giustificato solo dalle procedure di acquisto di un veicolo di nuova immatricolazione, in relazione alle tempistiche di prenotazione e di fornitura del veicolo stesso;

RITENUTO inoltre:

- che la deroga temporanea disposta al punto 3. della medesima d.G.R. 10293/09 debba essere estesa a tutte le categorie di veicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, ovvero della Direttiva 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle Direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero della Direttiva 98/77/CE (veicoli detti "Euro 2" diesel), al fine di garantire, per l'adeguamento delle suddette tipologie di veicoli, criteri uniformi a quelli introdotti per i veicoli commerciali;





- che la medesima deroga di 90 giorni - da configurarsi come misura che, pur riconoscendo le esigenze di adeguamento dei veicoli detti "Euro 2" diesel, assicuri comunque l'efficacia del provvedimento di limitazione alla circolazione dei veicoli introdotto dalla d.G.R. 7635/08 per tale categoria di veicoli - debba decorrere dal 15 ottobre 2009;

RITENUTO pertanto di sostituire, con la seguente, la disposizione di cui al punto 3. della suddetta d.G.R. 10293/09:

"di integrare il punto E) dell'Allegato 1 alla d.G.R. 29/07/2009, n. VIII/9958 con l'ulteriore deroga, anche se di natura solo temporanea, di seguito riportata:

" - i veicoli ad accensione spontanea (diesel), omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, ovvero della Direttiva 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle Direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero della Direttiva 98/77/CE (veicoli detti "Euro 2" diesel) possono circolare, in deroga temporanea alla limitazione disposta al punto a2) della precedente lettera A), fino alla scadenza dei 90 giorni successivi alla data del 15 ottobre 2009, a fronte dell'emissione di uno dei seguenti documenti:


- a) documento attestante la prenotazione di acquisto di un efficace dispositivo idoneo alla riduzione della massa di particolato;
- b) documento attestante la prenotazione di acquisto di un autoveicolo di nuova immatricolazione a minori emissioni.

I suddetti documenti, conformi ai modelli predisposti da Regione Lombardia, dovranno essere esibiti dai conducenti dei veicoli interessati in sede di controllo da parte dei soggetti che svolgono servizio di polizia stradale, anche per l'accertamento della loro validità rispetto al termine di deroga previsto.";

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la misura di incentivazione finalizzata all'assegnazione di contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti destinati al trasporto di merci di categoria N1 ai fini dell'acquisto di veicoli di nuova immatricolazione, di pari categoria, a minori emissioni.





disponendo:

- A) di destinare la misura di incentivazione di cui trattasi alle imprese individuali o societarie che:
- a) rientrino nella definizione micro, piccola e media impresa prevista dall'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008, aventi sede legale o operativa sull'intero territorio di Regione Lombardia e che, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, abbiano in proprietà autoveicoli di categoria N1, per i quali vigono, su parte del territorio regionale, le limitazioni alla circolazione;
 - b) non si trovino in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008 ai sensi dell'art.1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008;
 - c) non rientrino nelle categorie escluse dal campo di applicazione di cui all'art. 3, paragrafo 2, del D.P.C.M. 03.06.2009;
 - d) non rientrino fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999;
- B) di individuare in € 2.000,00 l'entità del contributo spettante per ciascun veicolo sostituito, previa rottamazione, ai fini dell'acquisto di un veicolo di nuova immatricolazione;
- C) di escludere dall'accesso al contributo l'acquisto di veicoli alimentati a gasolio;
- D) di ammettere, per ciascuna impresa, richieste di contributo per la rottamazione e contestuale sostituzione fino a un massimo di due veicoli di nuova immatricolazione;
- E) la cumulabilità del contributo di cui al precedente punto b) con gli incentivi statali vigenti, ove ne ricorrano i requisiti;
- F) la scadenza della misura di incentivazione al 31 dicembre 2009;
2. di approvare l'allegato "Progetto di assegnazione di contributi finalizzato alla sostituzione di autoveicoli inquinanti destinati al trasporto di merci con veicoli a minori emissioni".





integrante e sostanziale della presente deliberazione, che recepisce le disposizioni di cui al punto 1. riportando, inoltre, le modalità di accesso al contributo, mediante l'utilizzo di un Voucher, secondo specifici criteri;

3. di finanziare il Progetto di cui al punto 2. per un importo di € 10.000.000,00, che trova copertura, quanto a € 5.000.000,00, al capitolo 6.4.3.3.162.5789 "Interventi per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia ambientale" del Bilancio 2009 e, quanto a € 5.000.000,00, al capitolo di spesa 7.4.0.3.211.6834 "Fondo regionale per il rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria in conto capitale" del Bilancio 2009;
4. di dare atto che la misura di incentivazione di cui al presente provvedimento è compatibile con le disposizioni di cui alla Comunicazione CE 2009/C 83/01 "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" e che pertanto, i contributi saranno concessi ai sensi dell'Aiuto di Stato n. 248/2009 approvato dalla Commissione Europea in data 28/05/2009, con propria decisione sugli aiuti temporanei di cui al DPCM del 3/06/2009 (art. 3 Aiuti di importo limitato) la cui finalità è relativa alla concessione di aiuti di Stato ad imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, come da paragrafo 4.2.2;
5. di concedere i contributi previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa beneficiaria nel periodo di riferimento non superi l'importo di 500.000 euro e che l'importo degli aiuti, nel limite massimo di 500.000 euro, è calcolato al lordo delle imposte dovute;
6. di far sottoscrivere alle imprese beneficiarie una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti "de minimis" e su qualunque altro aiuto di importo limitato ai sensi del suddetto regime ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008;.
7. di sostituire, con la seguente, la disposizione di cui al punto 3. della d.G.R. 10293/09:

"di integrare il punto E) dell'Allegato 1 alla d.G.R. 29/07/2009, n. VIII/9958 con l'ulteriore deroga, anche se di natura solo temporanea, di seguito riportata:

" - i veicoli ad accensione spontanea (diesel), omologati ai sensi della Direttiva





91/542/CEE, ovvero della Direttiva 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle Direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero della Direttiva 98/77/CE (veicoli detti “Euro 2” diesel) possono circolare, in deroga temporanea alla limitazione disposta al punto a2) della precedente lettera A), fino alla scadenza dei 90 giorni successivi alla data del 15 ottobre 2009, a fronte dell’emissione di uno dei seguenti documenti:


- a) documento attestante la prenotazione di acquisto di un efficace dispositivo idoneo alla riduzione della massa di particolato;
- b) documento attestante la prenotazione di acquisto di un autoveicolo di nuova immatricolazione a minori emissioni.

I suddetti documenti, conformi ai modelli predisposti da Regione Lombardia, dovranno essere esibiti dai conducenti dei veicoli interessati in sede di controllo da parte dei soggetti che svolgono servizio di polizia stradale, anche per l’accertamento della loro validità rispetto al termine di deroga previsto.”;

8. di demandare al Direttore Generale “Qualità dell’Ambiente” l’approvazione di specifico bando attuativo del Progetto di cui al precedente punto 2., nonché, laddove ne ricorrano motivate ragioni connesse con l’efficace applicazione della presente deliberazione, l’individuazione di ulteriori modalità e termini di attuazione della deliberazione medesima;
9. di disporre la pubblicazione in estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la pubblicazione del testo coordinato della d.G.R. 10293/09, integrato con la presente deliberazione e la contestuale pubblicazione dell’Allegato 1 alla d.G.R. 9958/09, integrato con le modifiche apportate dalla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

Marco Pilloni



Allegato 1 alla d.G.R., n.

PROGETTO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE DI AUTOVEICOLI INQUINANTI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI CON VEICOLI A MINORI EMISSIONI

FINALITA'

L'iniziativa si inquadra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico, nello specifico nel contesto delle iniziative strutturali individuate all'interno della legge regionale n. 24/06 e concorre al raggiungimento dei valori limite di particolato in atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa comunitaria. In particolare, al fine di contrastare l'inquinamento atmosferico tramite la riduzione delle emissioni di particolato provenienti dai veicoli a maggiore emissione, Regione Lombardia concede contributi per la sostituzione di alcune categorie veicoli destinati al trasporto di merci.

RISORSE STANZIATE

Sono destinate all'iniziativa risorse finanziarie per € 10.000.000,00.

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

Possono chiedere il contributo le imprese individuali o societarie aventi sede legale o operativa sull'intero territorio di Regione Lombardia che, alla data di pubblicazione della d.G.R., n.sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, abbiano in proprietà autoveicoli di categoria N1 per i quali vigono su parte del territorio regionale le limitazioni alla circolazione.

INTERVENTI AMMISSIBILI

L'accesso al contributo è limitato ai soggetti che abbiano in proprietà autoveicoli di categoria N1 ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera c), del d.lgs. 285/92 e successive modificazioni (Nuovo codice della strada) e rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- a. non omologati ai sensi direttive 91/542/CEE, riga A ovvero 93/59/CEE e successive alimentati a benzina o a gasolio (veicoli cosiddetti "EURO 0 benzina o diesel")
ovvero
- b. omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE, riga A ovvero 93/59/CEE alimentati a gasolio (veicoli cosiddetti "EURO 1 diesel")
ovvero



- c. omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE, riga B ovvero 96/1/CEE, riga B, ovvero 96/69/CE ovvero 98/77/CE alimentati a gasolio (veicoli cosiddetti “EURO 2 diesel”).

I suddetti veicoli dovranno essere necessariamente destinati alla rottamazione.

Gli interventi ammissibili riguarderanno l’acquisto di un autoveicolo di nuova immatricolazione di categoria N1 (massa inferiore a 3,5 t) di classe uguale o superiore a “EURO 4”.

Sono esclusi dal contributo i veicoli alimentati a gasolio.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

L’entità del contributo è pari a € 2.000,00 per ciascun veicolo sostituito, previa rottamazione, con un veicolo di nuova immatricolazione.

Ogni impresa può richiedere il contributo per la sostituzione fino a due veicoli.

Il contributo è cumulabile con gli incentivi statali vigenti, ove ne ricorrano i requisiti.

Il contributo viene rilasciato ai sensi della di cui alla Comunicazione CE 2009/C 83/01 “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” e che pertanto, i contributi saranno concessi ai sensi dell’Aiuto di Stato n. 248/2009 approvato dalla Commissione Europea in data 28/05/2009, con propria decisione sugli aiuti temporanei di cui al DPCM del 3/06/2009 (art. 3 Aiuti di importo limitato) la cui finalità è relativa alla concessione di aiuti di Stato ad imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, come da paragrafo 4.2.2.

La concessione dei contributi avverrà previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa beneficiaria nel periodo di riferimento non superi l’importo di 500.000 euro e che l’importo degli aiuti, nel limite massimo di 500.000 euro, è calcolato al lordo delle imposte dovute.

Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti “de minimis” e su qualunque altro aiuto di importo limitato ai sensi del suddetto regime ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008.

MODALITA’ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

Il progetto prevede il rilascio di un Voucher telematico riconosciuto da Regione Lombardia che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario esclusivamente per la sostituzione di un veicolo di categoria N1 rispondente ai requisiti previsti.

Il Voucher telematico avrà una validità di 90 giorni decorrenti dalla data di emissione dello stesso.

La richiesta di emissione del Voucher potrà essere effettuata una sola volta, per ciascun veicolo. In caso di mancato utilizzo del Voucher entro il suddetto termine di scadenza, non sarà possibile richiederne una nuova emissione.

Le imprese destinatarie di tale misura devono essere imprese individuali o societarie che:

- a. rientrino nella definizione micro, piccola e media impresa prevista dall’Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008, aventi sede legale o operativa sull’intero territorio di



Regione Lombardia e che, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, abbiano in proprietà autoveicoli di categoria N1, per i quali vigono, su parte del territorio regionale, le limitazioni alla circolazione;

- b. non si trovino in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008 ai sensi dell'art.1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008;
- c. non rientrino nelle categorie escluse dal campo di applicazione di cui all'art. 3, paragrafo 2, del D.P.C.M. 03.06.2009;
- d. non rientrino fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999;

TERMINE DEL PROGETTO

Il presente progetto terminerà il 31 dicembre 2009.

